Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 19 novembre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 283 DEL 19 NOVEMBRE 1960:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1333.
Norme sul trattamento economico e normativo degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 tonnellate stazza lorda.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 283 DEL 19 NOVEMBRE 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni 5,50 % - serie speciale « Ferrovie dello Stato » effettuata il 10 novembre 1960: Seconda emissione a premi (anno 1952 - Terza emissione a premi (anno 1953) - Quarta emissione a premi (anno 1955) e Quinta emissione (anno 1959).

(7152)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Società immobiliare Fausta, per azioni in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1960. — **S.A.S.A. - Società per Azioni Scatolificio Ambrosiano, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1960. — **Molino Giuseppe Rebora, società per azioni, in Piacenza:** Rimborso obbligazioni. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1960. — **Società per azioni Officine Adige, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1960. — **Esercizio molini pugliesi già F. Tamma e C., società per azioni, in Bari:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1960. — **Società per azioni Ville Turro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1960. — **Linificio e canapificio nazionale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1960. — **« Microfarad » Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1960. — **Società per azioni Simbi, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1960. — **Colonia della salute « Carlo Arnaldi », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1960. — **Augustea - Imprese marittime, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1960. — **Nereide, società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni emesse il 19 settembre 1957, sorteggiate il 12 ottobre 1960. — **Nereide, società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni emesse il 18 novembre 1958, sorteggiate il 12 ottobre 1960. — **Elios, società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1960. — **Erice, società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1960. — **Aretusa, società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1960. — **Baia d'argento, società per azioni, in Sabaudia:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1960. — **Immobiliare Selva Piana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1960. — **Martazz - Fabbrica di maglierie P. Martinengo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1960. — **G. Panizza e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni emesse il 20 novembre 1951, sorteggiate il 27 ottobre 1960. — **G. Panizza e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni emesse il 29 ottobre 1954, sorteggiate il 27 ottobre 1960. — **G. Panizza e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni emesse il 7 giugno 1956, sorteggiate il 27 ottobre 1960. — **Molino San Giuliano Piemonte, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1960. — **Foro Frumentario, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1960. — **M.A.T. Gomma - Manifattura articoli tecnici gomma, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1960. — **Società per azioni A. G. Fratelli Rossi, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1960. — **I.L.S.E.A. - Industria leganti stradali e affini, società per azioni, in Valmadrera:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1960. — **Società per azioni Angelo e Mario F.lli Bettini, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1960. — **Ditta ing. Leopoldo Biasi e C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1960. — **Società per azioni Lanificio G. B. Conte, in Schio:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1960. — **Agricola Boragno, società per azioni, in Milano:** Rimborso anticipato di obbligazioni. — **Lagomarsino - Fabbrica addizionatrice italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1960. — **Manifatture lane Gaetano Marzotto e figli, società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1960. — **Officine Bossi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1960. — **Società per azioni Fratelli Galtarossa, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1960. — **Società per azioni - Officine e Fonderie Galtarossa, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1960. — **Sciovia Campo Imperatore - L'Aquila:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1960. — **Società per azioni Cave di Domegliara, in Domegliara:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1960. — **Società azionaria Conceria Italo Zavater e Fratelli Barana, in S. Giovanni Lupatoto:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1960. — **Società per azioni Ditta Carlo Weingrill, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1960. — **Società azionaria Mario Sandoè, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1960. — **Manifatture Achille Perego, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Società anonima Bernocchi, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Società per azioni Ditta E. Borga, in Mezzolombardo:** Estrazione di obbligazioni. — **Ing. Filippo e Carlo Tassara, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1960. — **T.U.S.A. - Trasporti Urbani Società per Azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1960. — **« Asborno » Saponerie liguri, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1960. — **Torcitura di Borgomanero, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1960. — **M.E.C. - Società per azioni Molino Elettrico Chierese, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Premi sorteggiati il 15 novembre 1960. — **Società per azioni Giuseppe Garolla, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1960. — **Shell italiana, società per azioni, in Roma:** Avviso di rettifica. — **« Ceat » - Gomma, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1329.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Clinica ortopedica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge della Regione Autonoma della Sardegna 8 ottobre 1959, n. 15;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 9 giugno 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari, nella tabella *D*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1960

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 51. — VILLA

Rep. n. 193

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica ortopedica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessanta addì nove del mese di giugno a Cagliari in una sala del Palazzo della Regione e precisamente nell'ufficio dell'Assessore lavoro e istruzione, innanzi a me dott. Antonio Piroddi, funzionario amministrativo della Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1952 a redigere gli atti e i contratti per conto della Università medesima, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato presso il Rettorato dell'Università di Cagliari, nella sua qualità di Rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Università stessa, in data 5 maggio 1960 (Allegato *A*);

on.le prof. Paolo Dettori, nato a Tempio (Sassari) il 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica presso la Regione Autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione, in forza della legge regionale 8 ottobre 1959, n. 15, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 23 novembre 1959, n. 54, (allegato *B*);

PREMESSO

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, nell'ordinamento degli studi per la Facoltà di medicina e chirurgia, comprende fra gli insegnamenti complementari quello di « Clinica ortopedica » e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione Autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica ortopedica »;

c) che con la legge regionale 8 ottobre 1959, n. 15, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (parte I e II), in data 23 novembre 1959, n. 54, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica ortopedica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia (vedi allegato *B*);

d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 23 marzo 1960 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato *C*);

e) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia (allegato *D*), il Senato accademico (allegato *E*) e il Consiglio d'amministrazione (allegato *A*) dell'Università di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di ruolo e di autorizzare il Rettore dell'Università medesima alla stipulazione della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Cagliari, sarà istituito ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Clinica ortopedica ».

Art. 2.

La Regione Autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di « Clinica ortopedica », la somma annua di lire tremilioni (3.000.000) nonchè il 20 % (lire venti per ogni cento lire) su tale somma per costituire l'apposito fondo da destinare al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, il tutto a decorrere dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla Cattedra corrispondente.

Art. 3.

La Regione Autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui al precedente art. 2 entro il mese di dicembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 4.

L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione Autonoma della Sardegna con il presente atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti che verranno corrisposti al titolare di ruolo dell'insegnamento di « Clinica ortopedica », compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del tesoro.

L'Università di Cagliari si impegna a versare annualmente allo Stato l'importo del 20 % (venti lire per ogni cento lire) di cui al precedente art. 2.

Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Università di Cagliari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione alla « Clinica ortopedica ».

Art. 5.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposto dallo Stato, il contributo di lire tremilioniseicentomila di cui al precedente art. 2 risultasse inferiore alla somma che l'Università di Cagliari è tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, ai sensi del primo capoverso del precedente art. 4, per il professore di ruolo di « Clinica ortopedica », la Regione Autonoma della Sardegna si impegna a versare all'Università medesima la somma occorrente per integrare la eventuale differenza.

La inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della presente convenzione ed il posto di ruolo di cui trattasi sarà di conseguenza soppresso ed il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 6.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego, la Regione Autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente prorogata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 6 (sei) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

Cagliari, li nove giugno 1960

L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione:
(on. prof. Paolo Dettori)
f.to Paolo Dettori

Il Rettore:
(prof. Giuseppe Peretti)
f.to Giuseppe Peretti

L'ufficiale rogante:
(dott. Antonio Piroddi)
f.to Antonio Piroddi

Ufficio Atti Civili e successioni, Cagliari 14 giugno 1960.
Registrato a Cagliari addì 14 *giugno* 1960, *al n.* 11618, *mod.* 1, *vol.* 388, esatte L. *Gratis* (lire gratis).

p. *Il direttore*: f.to Mancosu

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1330.

Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Medicina del lavoro » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 8 ottobre 1959, n. 16;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 9 giugno 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari, nella tabella *D*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'en-

trata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1960

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 52. — VILLA

Rep. n. 194

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Medicina del lavoro » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessanta addì nove del mese di giugno a Cagliari in una sala del Palazzo della Regione e precisamente nell'ufficio dell'Assessore lavoro e pubblica istruzione, innanzi a me dott. Antonio Piroddi, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° novembre 1952 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato presso il Rettorato dell'Università di Cagliari, nella sua qualità di Rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università stessa, in data 5 maggio 1960 (allegato *A*);

on.le prof. Paolo Dettori nato a Tempio (Sassari) il 20 dicembre 1926 domiciliato per la carica presso la Regione Autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione, in forza della legge regionale 8 ottobre 1959, n. 16, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 23 novembre 1959, n. 54 (allegato *B*).

PREMESSO

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, nell'ordinamento degli studi per la Facoltà di medicina e chirurgia, comprende fra gli insegnamenti complementari quello di « Medicina del lavoro » e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione Autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Medicina del lavoro »;

c) che con la legge regionale 8 ottobre 1959, n. 16, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (parte I e II), in data 23 novembre 1959, n. 54, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Medicina del lavoro » presso la Facoltà di medicina e chirurgia (vedi allegato *B*);

d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 23 marzo 1960 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato *C*);

e) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia (allegato *D*), il Senato accademico (allegato *E*) e il Consiglio d'amministrazione (allegato *A*) dell'Università di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di ruolo e di autorizzare il Rettore della Università medesima alla stipulazione della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari, sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Medicina del lavoro ».

Art. 2.

La Regione Autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di « Medicina del lavoro », la somma annua di lire tremilioni (3.000.000) nonchè il 20 % (lire venti per ogni cento lire) su tale somma per costituire l'apposito fondo da destinare al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto il tutto a decorrere dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla Cattedra corrispondente.

Art. 3.

La Regione Autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui al precedente art. 2 entro il mese di dicembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 4.

L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione Autonoma della Sardegna con il presente atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti che verranno corrisposti al titolare di ruolo dell'insegnamento di « Medicina del lavoro », compresei i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

L'Università di Cagliari si impegna a versare annualmente allo Stato l'importo del 20 % (venti lire per ogni cento lire) di cui al precedente art. 2.

Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Università di Cagliari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione all'Istituto cui farà capo l'insegnamento di « Medicina del lavoro ».

Art. 5.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposto dallo Stato, il contributo di lire tremilioniseicentomila di cui al precedente art. 2 risultasse inferiore alla somma che l'Università di Cagliari è tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, ai sensi del primo capoverso del precedente art. 4, per il professore di ruolo di « Medicina del lavoro », la Regione Autonoma della Sardegna si impegna a versare all'Università medesima la somma occorrente per integrare la eventuale differenza.

La inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della presente convenzione ed il posto di ruolo di cui trattasi sarà di conseguenza soppresso ed il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 6.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto di impiego, la Regione Autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente prorogata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 6 (sei) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

Cagliari, lì nove giugno 1960

L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione:
(on. prof. Paolo DETTORI)
f.to Paolo DETTORI

Il Rettore:
(prof. Giuseppe PERETTI)
f.to Giuseppe PERETTI

L'ufficiale rogante:
(dott. Antonio PIRODDI)
f.to Antonio PIRODDI

Ufficio Atti Civili e successioni, Cagliari 14 giugno 1960.
Registrato a Cagliari addì 14 giugno 1960, *al n.* 11619, *mod.* 1, *vol.* 388. Esatte L. *Gratis* (lire gratis).

p. *Il direttore*: f.to MANCOSU

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1331.

Assegnazioni di fondi allo stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1960-61, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (primo provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 30 giugno 1960, n. 587;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1960-61, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 15 — Assegni, ecc. . .	L.	400.000.000
Cap. n. 111 — Assegni, ecc. .	»	2.565.000.000
Cap. n. 201 — Assegni, ecc. . .	»	1.700.000.000
	L.	4.665.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 56. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1332.

Prelevamento di L. 1.395.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1960-1961.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 1.395.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario* 1960-61.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne il prelevamento di lire 1.395.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:				
Spese di cancelleria, mobili ed altri materiali occorrenti per le elezioni amministrative (capitolo n. 376-*bis*)			L.	50.000.000
Ministero dell'interno:				
Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni effettuate dal personale civile (cap. n. 14)	L.	15.000.000		
Manutenzione, acquisto e trasporto del materiale elettorale di proprietà dello Stato (cap. n. 44)	»	40.000.000		
Premi a funzionari e ad altro personale della pubblica sicurezza (cap. n. 60)	»	175.000.000		
Trasferte e rimborso spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (capitolo n. 62)	»	75.000.000		
Indennità, soprassoldo ed altre competenze dovute alla truppa, ai carabinieri, alle guardie di pubblica sicurezza o di altri Corpi armati impiegati in servizio collettivo di ordine pubblico (cap. n. 78)	»	40.000.000		
			L.	345.000.000
			L.	395.000.000
(integrazioni connesse con lo svolgimento delle prossime elezioni generali amministrative)				
Ministero dei lavori pubblici:				
Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap. n. 146)			»	1.000.000.000
(assegnazione indispensabile connessa con le recenti avverse condizioni atmosferiche)				
			L.	1.395.000.000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad esse mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 30 giugno 1960, n. 587;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 387 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, è autorizzato il prelevamento di lire 1.395.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 376-*bis* - (di nuova istituzione — Spese di cancelleria, per timbri metallici per le Sezioni elettorali e relative cassettine, bollini di alluminio per la chiusura di sicurezza delle cassettine stesse, nonchè per materiali di imballaggio e per il trasporto e la spedizione dei materiali medesimi; spese per mobili, macchine da scrivere e calcolatrici per le elezioni amministrative	L.	50.000.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 14 — Indennità, ecc. per le missioni, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 44 — Spese per la manutenzione, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 60 — Premi a funzionari, ecc.	»	175.000.000
Cap. n. 62 — Spese per trasferte, ecc.	»	75.000.000
Cap. n. 78 — Indennità, soprassoldo, ecc.	»	40.000.000
Ministero dei lavori pubblici:		
Cap. n. 146 — Spese per l'apprestamento, ecc.	»	1.000.000.000
	L.	1.395.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Scuola normale superiore di Pisa, delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, per l'esercizio finanziario 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA
DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto l'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 287, che istituisce un contingente di salariati statali non di ruolo (operai temporanei) per gli operai in servizio presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore;

Vista la legge 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale, e successive modificazioni;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della citata legge 26 febbraio 1952, n. 67, occorre procedere alla determinazione per ogni esercizio finanziario del contingente dei predetti salariati non di ruolo, con l'indicazione, inoltre, del numero massimo dei salariati classificati nella 1ª categoria (operai specializzati);

Considerato che, in applicazione del comma primo dell'art. 12 della legge 24 luglio 1957, n. 756, l'inquadramento dei salariati non di ruolo in servizio presso la Scuola normale superiore di Pisa ha effetto dal 1° luglio 1956, mentre per i salariati non di ruolo in servizio presso le Università e gli altri Istituti d'istruzione superiore ha effetto dalla data in cui essi maturano la anzianità richiesta, data che deve essere compresa tra il 1° luglio 1957 ed il 1° dicembre stesso anno;

Considerato che gli operai non di ruolo di cui sopra sono stati regolarmente inquadrati tra il personale salariato non di ruolo dello Stato in conformità alle disposizioni previste dalla citata legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1959, registro n. 8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 46, con il quale per gli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60 è stato stabilito il contingente numerico del personale salariato temporaneo per i servizi della Scuola normale superiore di Pisa, delle Università e degli altri Istituti d'istruzione superiore;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'esercizio finanziario 1960-61 il contingente numerico del personale salariato temporaneo per i servizi della Scuola normale superiore di Pisa, delle Università e degli altri Istituti d'istruzione superiore;

Decreta:

Per l'esercizio finanziario 1960-61 il contingente degli operai temporanei per i servizi della Scuola normale superiore di Pisa, delle Università e degli Istituti di istruzione superiore è determinato in duecentodieci unità di cui tre di prima categoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TAMBRONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1960
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 393

(7197)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 1960.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine all'alluvione che ha colpito nei mesi di settembre e dicembre 1958 e nel mese di novembre 1959 il territorio di alcuni Comuni della provincia di Matera.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito nei mesi di settembre e dicembre 1958 e nel mese di novembre 1959 alcuni Comuni della provincia di Matera hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione, in ordine ad essa, dell'esistenza del carattere di pubblica calamità ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' dichiarato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito nei mesi di settembre e dicembre 1958 e nel mese di novembre 1959 il territorio dei sottonotati Comuni della provincia di Matera: Valsinni, Bernalda, Ferrandina, Irsina, Matera, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Pomarico, San Giorgio Lucano e Tursi.

Il presente decreto sarà comunicato, per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1960
Registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 358

(7193)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1960.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1957, con il quale sono stati nominati i componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa citata;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del detto Organo per il prossimo triennio;

Viste le designazioni pervenute dal Consiglio generale della « Cassa » e dal Comitato centrale dell'artigianato ai sensi dell'art. 6 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Sono nominati componenti il Consiglio di amministrazione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane » i seguenti signori per i quali non ricorre l'incompatibilità prevista dall'art. 43 della legge 25 luglio 1952, n. 949:

a) su designazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio:

avv. Guido Astuti, con funzioni di presidente del Consiglio stesso;

b) su designazione del Comitato centrale dell'artigianato:

avv. Leucio Fusco;

c) su designazione del Consiglio generale della « Cassa »:

Ezio Cerruti, dott. Francesco Della Marra e Ulderigo Gasparri, in rappresentanza delle categorie artigiane;

dott. Antonio Voltaggio, in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico;

prof. Giuseppe Murè, in rappresentanza delle banche popolari italiane;

avv. Luigi Del Bo, in rappresentanza delle Casse di risparmio italiane e dei Monti di credito su pegno di prima categoria;

dott. Ernesto Gargiullo, in rappresentanza delle Casse rurali ed artigiane.

I predetti dureranno in carica un triennio con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(7217)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1960.
Modificazioni alla composizione della Commissione delle Casse di conguaglio prezzi.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO E PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1945, concernente l'istituzione della Commissione interministeriale delle Casse di conguaglio per la riorganizzazione, la trasformazione e la liquidazione delle Casse di conguaglio prezzi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 (ratificato con legge n. 561 del 17 aprile 1956), riguardante la disciplina delle Casse di conguaglio;

Riconosciuta la necessità di adeguare la composizione della indicata Commissione con un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio per il Comitato interministeriale dei prezzi e con un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'alimentazione, ora assorbita dal detto dicastero;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 20 ottobre 1945 viene modificato come appresso:

« La Commissione è composta dai seguenti funzionari in rappresentanza delle Amministrazioni accanto a ciascuno indicate:

Galano dott. Raffaele, ispettore generale per il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Foglietti dott. Antonio, direttore generale del Ministero dell'industria e commercio, segretario generale del Comitato interministeriale dei prezzi;

Baglio dott. Antonio, ispettore generale per il Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale affari generali;

Frattini dott. Pericle, direttore di sezione per il Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale dell'alimentazione;

Cancrini dott. Amedeo, ispettore generale per il Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale tutela economica produttori agricoli.

La Commissione è presieduta dal rappresentante del Ministero del tesoro. Funzionerà da segretario il dottor Tommaso D'Onofrio della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1960

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(7195)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1960.
Sostituzione del commissario generale per la lotta contro le cocciniglie e il malsecco degli agrumi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1930, concernente la obbligatorietà della lotta contro le cocciniglie degli agrumi della Sicilia e della Calabria;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1952, col quale i compiti del soppresso Commissariato speciale per la lotta contro il malsecco degli agrumi vengono affidati al Commissariato generale anticoccidico di Catania che assume la nuova denominazione di Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco;

Visto il proprio decreto 20 aprile 1956, col quale l'esercizio delle funzioni demandate al Commissariato generale anticoccidico per la lotta contro il malsecco è esteso ai territori della Campania e del Lazio;

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre successivo, registro n. 19, foglio n. 276, con il quale il dott. Tobia Javazzo fu nominato commissario generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco;

Vista la nota 1° giugno 1960, con la quale il dottor Tobia Javazzo ha rassegnato le proprie dimissioni;

Decreta:

A decorrere dell'8 agosto 1960 il sig. Verzotto Graziano è nominato commissario generale per la lotta contro le cocciniglie e il malsecco degli agrumi, in sostituzione del dott. Tobia Javazzo, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1960
Registro n. 15, foglio n. 146

(7196)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1960.

Nomina del commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni della Commissione provinciale per l'artigianato della provincia di Como.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 16 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto l'art. 15, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, recante le norme di attuazione della citata legge n. 860;

Considerato che la Commissione provinciale per l'artigianato della provincia di Como si trova nella impossibilità di funzionare regolarmente, mancando ai lavori della Commissione stessa la partecipazione di nove componenti che hanno rassegnato le dimissioni;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario straordinario per l'esercizio di tutte le funzioni della predetta Commissione provinciale per l'artigianato;

Sulla proposta del Prefetto di Como;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Vicari, direttore di sezione della prefettura di Como, è nominato commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni della Commissione provinciale per l'artigianato della provincia di Como, per la durata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Al commissario sarà corrisposta, a carico della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Como, una diaria nella misura stabilita dall'art. 36, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1960

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1960
Registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 344

(7194)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1960.

Attribuzione per l'anno 1959 alla Regione sarda della quota del 75 % dell'imposta generale sull'entrata, riscossa nell'ambito regionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 dello Statuto della Regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione del citato art. 8 dello Statuto;

Considerato che è stato raggiunto l'accordo con il Presidente della Regione sarda per la determinazione della quota dell'imposta generale sull'entrata da attribuire per l'anno 1959 alla Regione stessa;

Vista la legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Visto il decreto del Ministro per le finanze, 5 giugno 1952, riguardante lo sdoppiamento degli Uffici imposta generale sull'entrata di Roma e di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione autonoma della Sardegna è attribuita per l'anno finanziario 1959, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, la quota del 75% dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al primo Ufficio I.G.E. del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, dagli obbligati residenti nelle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.

La percentuale di cui sopra viene applicata sullo ammontare dei versamenti in conto competenza affluiti alle sezioni di Tesoreria provinciale dell'isola, decurtati della quota dell'11 % riservata ai Comuni ed alle Provincie dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nonchè sull'ammontare, decurtato nella stessa misura, dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto primo Ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Art. 2.

Gli intendenti di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro e l'intendente di finanza di Roma comunicheranno al Ministero del tesoro, ciascuno per la parte di propria competenza, l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma del precedente articolo in base ai quali sarà provveduto alla corresponsione alla Regione di quanto ad essa spettante.

Art. 3.

Alla spesa derivante dal presente decreto si farà fronte con i fondi di cui al cap. 259-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1959-60 e quindi sui residui del cap. 304 dell'esercizio 1960-61.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1960

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1960
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 290

(7244)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1960.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 27 giugno 1951, con il quale venne provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi, nella persona del rag. Manlio Poto;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, della legge 12 luglio 1951, n. 560, e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo avvicendamento degli organi amministrativi della predetta Camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi in tale periodo nella situazione economica della provincia di Brindisi;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi è sciolta.

Il Prefetto di Brindisi disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560, e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detto Organo.

Art. 2.

L'avv. Giuseppe Abbadessa è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi, in sostituzione del rag. Manlio Poto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1960

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(7219)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1960.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 6 novembre 1951, con il quale venne provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata nella persona dell'avvocato Marino Cingolani;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, della legge 12 luglio 1951, n. 560, e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerato che l'avv. Marino Cingolani ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Considerata l'opportunità di provvedere, in occasione della nomina del nuovo Presidente, anche ad un avvicendamento nelle altre cariche camerali;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni presentate dall'avv. Marino Cingolani dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata è sciolta.

Art. 3.

Il comm. Otello Perugini è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata.

Art. 4.

Il prefetto della Provincia disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e successive modificazioni, i provvedimenti per la nomina dei componenti la nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1960

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(7218)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 898 del 26 ottobre 1960. Prezzo delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 898 del 26 ottobre 1960, ha fissato, come dall'unito elenco, i prezzi al pubblico per un gruppo di specialità medicinali.

SPECIALITA MEDICINALI

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 885 del 14 settembre 1960 (LVII elenco specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 30 settembre 1960.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
		EPARINA	
Depo Heparina Sodium	Saref, Milano	fiala cc. 1 - 20.000 U.I.	2.030
Eparina	Vister, Casatenovo Brianza	fiala cc. 2 - 50.000 U.I.	3.400
		flacone cc. 10 - 50.000 U.I.	3.500
		ritardo flacone cc. 5 - 50.000 U.I.	3.450
Eparina Boots	Formenti, Milano	fiala cc. 5 - 5.000 U.I.	630
		flacone cc. 1 - 25.000 U.I.	2.520
		flacone cc. 5 - 25.000 U.I.	2.520
		flacone cc. 5 - 125.000 U.I.	11.760
		ritardo flacone cc. 2 - 20.000 U.I.	2.030
Eparina Deposito	Squibb, Roma	flacone cc. 2 - 20.000 U.I.	1.450
		flacone cc. 5 - 25.000 U.I.	1.800
Eparina Novo	Altea, Milano	flacone cc. 5 - 25.000 U.I.	2.500
		lenta flacone cc. 1 - 25.000 U.I.	2.600
		flacone cc. 2 - 50.000 U.I.	4.830
Eparina Opos Liofilizzata	Opos, Milano	flacone cc. 5 - 25.000 U.I. + solv.	2.010
Eparina Vitrum	Vitrum, Genova	flacone cc. 5 - 5.000 U.I.	630
		flacone cc. 5 - 25.000 U.I.	2.520
Eparina Vitrum forte	Id.	flacone cc. 3 - 75.000 U.I.	7.140
		flacone cc. 5 - 125.000 U.I.	11.760
Heparina Choay	Sim, Milano	flacone cc. 5 - 25.000 U.I.	2.520
		ritardo flacone 5 - 25.000 U. I.	2.660
		liofilizzata flacone 5 - 25.000 U.I.	2.800
Heparin	Farmigea, Pisa	flacone multidose 20.000 U.I.	1.450
Heparin Deposito	Cyanamid, Catania	1 fiala cc. 1 - 20.000 U.I. con siringa	2.250
Heparin Sodium	Abbott, Roma	fiala cc. 10 - 10.000 U.I	1.190
Liquemine	Roche, Milano	flacone cc. 5 - 25.000 U.I.	2.040
Pularin Evans	Importex, Trieste	ritardo fiala 12.500 U.I.	1.300
		fiala cc. 5 - 125.000 U.I.	11.760
		fiala cc. 5 - 25.000 U.I.	2.520
		endovenose fiala cc. 5 - 5.000 U.I.	630
		VACCINO ANTIPOLIOMIELITICO	
Polimylex Antipoliomielitico Burroughs Wellcome	Farmacosmici, Milano	1 dose	400
		6 dosi	1.960
		10 dosi	3.120
Polivirin Glaxo	Laboratori Glaxo, Verona	1 dose	400
		3 dosi	1.020
		6 dosi	1.960
		10 dosi	3.120
Vaccino Antipoliomielitico I.S.I.	Ist. Sieroterapico Italiano, Napoli	1 dose	520
		3 dosi	1.320

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Vaccino Antipoliomielitico I.S.M.	Ist. Sier Mil. « Serafino Belfanti », Milano	1 dose	520
		2 dosi	920
		9 dosi	3.720
Vaccino Antipoliomielitico R.I.T.	Consorzio Neoterapico Nazionale, Roma	1 dose	400
		9 dosi	2.840
Vaccino Antipoliomielitico Salk	Pitman Moore, Roma	1 dose	400
		3 dosi	1.020
		9 dosi	2.840
Vaccino Antipoliomielitico Wyeth	Wyeth, Roma	1 dose	400
		3 dosi	1.020
		9 dosi	2.840
Vaccino della Poliomielite Lilly	Manetti e Roberts, Firenze	1 dose	400
		9 dosi	2.840
Vaccino Poliomielitico Berna	Ist. Sierot. Berna, Como	1 dose	400
		10 dosi	3.120
Vaccino Poliomielitico Connaught	Bracco, Milano	1 dose	400
		3 dosi	1.020
		10 dosi	3.120
Vaccino Poliomielitico Parke Davis	Parke Davis, Roma	1 dose	400
		3 dosi	1.020
		9 dosi	2.840
Virelon (vaccino antipolio) Behringwerke	Emelfa, Milano	1 dose	400
		10 dosi	3.120
		20 dosi	6.000

SPECIALITA' VARIE

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Acetyl C	Prod. Med. Cif, Roma	compresse 2	50
Acetyl C	Id.	compresse 10	225
Agarina	Savona, Parma	emulsione flacone × gr. 150	450
Albumina Umana Behringwerke	Emelfa, Milano	fiala × 10 cc. 20 %	4.400
Anafil	Delta, Brescia	cachets 30	300
Androtest	Sir, Roma	compresse 30 mg. 5	1.450
Anemorin	Vanoni, Milano	supposte 10 × gr. 2	400
Antipulmina	Lisapharma, Erba	fiale 8 × 2 cc.	450
		fiale 8 × 2 cc. con efedr.	450
Aspifenina	Co-Fa, Milano	confetti 4 × gr. 0,70	50
		confetti 24 × gr. 0,70	260
Balseol	Sigem, Firenze	flacone × gr. 60	320
Becal	Levi, Savona	flacone × 200 cc.	320
Betazid	Sernagiotto, Milano	fiale 4 × mg. 75	375
Biomicin	Tosi, Milano	capsule 12 × g. 0,250	1.100
Bio Sanatose	Caranza, Genova	flacone × gr. 220	450
Bolsanodina uso vete	Follis, Torino	flacone × gr. 250	630
Boromint	Fitosintex, Milano	tavolette 48	280
Calcio Marvin C	Marvin, Milano	fiale 5 × 10 cc.	450
Calciosil	A.F.I., Feltre (Belluno)	fiale 10 × 5 cc.	390
Cardiocinetico Marinoni	Levi, Savona	flacone × gr. 240	390
Chinokol	Lab. Chim. Terap. Torinese, Torino	flacone × gr. 180	480
Cimurrina uso vete	Follis, Torino	flacone × gr. 90	230
Compral	Co-Fa, Milano	compresse 10 gr 0,5	250
Contradol	Petrangeli, Roma	compresse 15 perliguali	380
Coronal	Tiber, Roma	fiale 10 × 2 cc.	3.000
Crescimin	Guidotti, Pisa	flacone gocce × 20 cc.	1.100
Cromociclina	Ist. Bioch. Naz.le, Roma	sciroppo flacone × 60 cc.	2.300
Decadron Fosfato con Neomicina	Merk Sharp Dohme, Milano	uso oftalmico e otologico flacone × 2,5 cc.	1.650
Dilatene Ravasini	Ravasini, Roma	fiale 10 × 2 cc.	600
Diuretobis	Bioterapici Italo-Svizzeri, Milano	compresse 10	700

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Enterina al tamarindo	Sigem, Firenze	vasetto × gr. 150	400
Eparolo	Santa Tecla, Milano	flacone × gr. 135	540
Ferrofene B-12	A.F.I., Feltre (Belluno)	sciroppo flacone × gr. 250	500
Formosolfanil	Marvin, Milano	compresse 20 × gr. 0,50	360
Fosfo Kola Soave	Soave, Torino	flacone × gr. 300	500
Gastroneurol	Lab. Biofarmacoterapico, Viareggio	sciroppo flacone × gr. 200	450
Gluferol	Ist. Biochim. Naz.le, Roma	compresse 20 supposte 4	1.260 1.230
Guanidone	Farm. Lenza, Napoli	supposte 6 A. supposte 6 B.	500 400
Inocor endomuscolare	Schering, Milano	fiale 4 × 100 mg. + solv.	1.620
Iodarson Calcico	Benros, Milano	flacone 150 cc. semplice flacone × 150 cc. vitaminico	450 450
Iodogelatina Sclavo	Ist. Sier. Vacc. Toscano « Sclavo », Siena	fiale 12 × 2 cc. flacone × 200 cc. flacone × 200 cc. polivitaminico	400 500 650
Lisalgene Balsamo	Delta, Brescia	flacone × gr. 50	280
Magnesia Santa Barbara	Fa-Ro, Roma	scatoletta × gr. 20	34
Marene	Faver, Torino	supposte 10 adulti supposte 10 bambini	600 460
Meloid	Ist. Sierot. Berna, Como	tipo forte tavolette 20	630
Metabasal	Iniz. Terap. Panther, Milano	compresse 50	425
Mico Merz	Petrangeli, Roma	pomata × gr. 30 soluzione flacone × 20 cc. polvere × gr. 50	630 630 630
Moderil	Ist. Opot. Naz.le, Pisa	confetti 20 × gr. 0,40 confetti 30 × gr. 0,40	975 1.460
Morruolin	Farmacosmici, Milano	supposte 10 ped. da gr. 1,5 fiale 10 × 2 cc. 2° grado	350 500
Muscalgina Ravasini	Ravasini, Roma	pomata × gr. 25	300
Neo Amide	Opoatma, Torino	supposte 10 A.	540
Neazina uso vete	Farmitalia, Milano	compresse 12 × gr. 2 boli 6 × gr. 8 flacone × 100 cc. flacone × 250 cc.	490 990 790 1.650
Neocodil	Saba, Torino	supposte 12 A. supposte 12 B.	700 675
Neurofene	A.F.I., Feltre (Belluno)	sciroppo flacone × gr. 150	400
Neurogastrale	Biologici Italia, Lucca	flacone × gr. 280	900
Neuro Sitacoidina	Alfa, Bologna	sciroppo flacone × 150 cc.	650
Nucleorsolo	Glef, Napoli	flacone × gr. 150	200
Pepto-Sitacoidina	Alfa, Bologna	sciroppo flacone × 150 cc.	600
Plasmogen B/12 liofilizzato	Gervino, Torino	fiale 5 liof. × 3 + fiale 5 solventi × 3 cc.	750
Polvere aromatica eupeptica ad azione antisettica uso vete	Follis, Torino	busta × gr. 20	100
Protocal D2	Rotta, Torino	supposte 10	500
Protocal Guaiocolo	Id.	flacone gr. 170 supposte 6 B.	300 500
Rabol	Delta, Brescia	flacone elixir × gr. 220 confetti 25	400 350
Rautosil	Saba, Torino	compresse 40 × gr. 0,30	680
Sanachol	Smag, Treviso	flacone × gr. 150	420
Solvimicin P	Robin, Milano	flacone × 500.000 U. + 0,25 + solv.	330
Steclin Clor. uso vete	Squibb, Roma	polv. solub. flacone gr. 113	3.280
Sulfonovin	Marvin, Milano	fiale 5 × 2 cc.	450

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Tebasolo	Fabbr. Romana Prodotti Chimici, Roma	tavolette da 3 compresse	35
Teclina Caf	Farmacie Comunali Riunite, Reggio Emilia	supposte 8	2.090
Teclina P Caf	Id.	compresse 12 supposte 8	1.980 2.090
Tetraseptale uso vete.	Farmitalia, Milano	compresse 12 × gr. 2 boli 6 × gr. 8 flacone × 100 cc. 30% flacone × 200 cc. 30%	490 990 990 1.950
Tossil	Vermont, Belluno	sciroppo flacone × gr. 200	380
Trancopal	Winthrop, Roma	compresse 12 × mg. 100	990
Trijodine B1	Ledig, Roma	gocce × gr. 30	480
Tripeptico	Vanoni, Milano	flacone × 150 cc.	600
Vesprin	Squibb, Roma	compresse 25 × mg. 25 compresse 25 × mg. 50	880 1.500
Vis Calcium	Farbio, Roma	flacone × gr. 175	350
Vitamicetina	Pierrel, Milano	capsule 10 supposte 5 adulti supposte 5 bambini	1.000 1.150 600
Vitamina C	Norton, Milano	compresse 10 × mg. 500	380
Vitamina C	Rotta, Torino	fiale 5 × 5 cc. da mg. 500	450
Vitamina C Marvin	Marvin, Milano	fiale 10 × 5 cc. da gr. 1	750

Tutti i predetti prezzi avranno applicazione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione delle seguenti specialità, per le quali i prezzi avranno decorrenza dalla data in cui il Ministero della sanità avrà provveduto alla registrazione della variazione di composizione od alla autorizzazione alla modifica di composizione:

Agarina - *Aspifenina* - *Calciosil* - *Fosfo Kola Soave* - *Enterina al tamarindo* - *Ferrofene B-12* - *Gastroneurol* - *Jodarson Calcico* - *Neurofene* - *Neuro Sitacoidina* - *Pepto Sitacoidina* - *Plasmogen B-12 liofilizzato* - *Solvimicin P.* - *Tossil* - *Tripeptico* - *Vis Calcium* - *Vitamina C.*

(7127)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto romano », presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di « Diritto romano », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7240)

Vacanza della cattedra di « Zootecnica generale », presso la Facoltà di agraria della Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria della Università di Torino è vacante la cattedra di « Zootecnica generale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7242)

Vacanza della « Cattedra di chimica organica », presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Messina è vacante la cattedra di « Chimica organica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7241)

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione

Il dott. Arnaldo Lodovico Tobaldin, nato a Rovigo il 9 agosto 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Ferrara il 23 ottobre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Ferrara.

(7198)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione un terreno adiacente la Casa della Madre e del Bambino, sito in Melfi (Potenza).

Con decreto ministeriale n. 300.8/62160, in data 2 novembre 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Melfi (Potenza), di un terreno adiacente la Casa della Madre e del Bambino di Melfi, della superficie di mq. 1600, indicato nel catasto comunale alla partita n. 938, foglio n. 105, particella n. 2137, confinante con via Sant'Agostino, via V. Veneto ed il terreno di proprietà dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia particella n. 2139, del periziato valore di L. 1.600.000, da utilizzarsi per l'ampliamento della Casa della Madre e del Bambino di Melfi.

(7226)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un contributo e ad acquistare un terreno sito nel comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60751 del 31 ottobre 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata:

1) ad accettare dall'Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo), un contributo di L. 3.174.000, pari al prezzo di acquisto di un'area edificatoria, destinata alla costruzione di una Casa della Madre e del Bambino;

2) ad acquistare dai signori Petrucci Vincenzo, Michele e Maria e Jalleppe Elisabetta, usufruttuaria, un appezzamento di terreno sito in Roseto degli Abruzzi (Teramo), della superficie di mq. 1380, indicato nel catasto comunale al n. 1113-2190 F. 33, particella n. 87-*b*, del periziato valore di L. 3.174.000 confinante in giro con gli eredi Catarra, via De Vincenzi, INA-Casa ed il restante terreno dei venditori Petrucci Vincenzo, Michele e Maria e Jalleppe Elisabetta, usufruttuaria.

(7225)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 264

Corso dei cambi del 18 novembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,66	620,74	620,80	620,82	620,70	620,66	620,83	620,65	620,66	620,75
$ Can.	634,24	633 —	633,375	633,20	632,50	634,14	633,375	634,50	634,12	633,50
Fr. Sv.	144,11	144,10	144,11	144,105	144,05	144,12	144,11	144,10	144,11	144,10
Kr. D.	90,14	90,13	90,14	90,12	90,25	90,15	90,11	90,15	90,15	90,15
Kr. N.	87,13	87,12	87,12	87,08	87,10	87,13	87,10	87,10	87,11	87,12
Kr. Sv.	120,05	120,06	120,05	120,06	120 —	120,07	120,035	120,10	120,10	120,10
Fol.	164,40	164,38	164,41	164,42	164,30	164,40	164,42	164,45	164,40	164,45
Fr. B.	12,50	12,50	12,50	12,49625	12,49	12,50	12,4975	12,48	12,49	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	126,62	126,65	126,68	126,675	126,65	126,62	126,68	126,65	126,62	126,64
Lst.	1746,47	1746 —	1745,80	1745,95	1745,75	1746,67	1745,90	1746,50	1746,65	1746 —
Dm. occ.	148,83	148,82	148,855	148,8375	148,80	148,83	148,845	148,80	148,82	148,82
Scell. Austr.	23,87	23,88	23,87	23,875	23,90	23,87	23,87975	23,90	23,87	23,88

Media dei titoli del 18 novembre 1960

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	78 —
Id. 3,50 % 1902	74,85
Id. 5 % 1935	106,375
Redimibile 3,50 % 1934	98,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,125
Id. 5 % 1936	100,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1960

Valuta	
1 Dollaro USA	620,825
1 Dollaro canadese	633,287
1 Franco svizzero	144,107
1 Corona danese	90,115
1 Corona norvegese	87,09
1 Corona svedese	120,047
1 Fiorino olandese	164,42
1 Franco belga	12,497
1 Franco nuovo (N.F.)	126,677
1 Lira sterlina	1745,925
1 Marco germanico	148,841
1 Scellino austriaco	23,877

PETTINARI UMBERTO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.